

SLD
STUDIOLEGALEDONVITO

Composizione negoziata
per la soluzione della crisi
d'impresa



Legge n. 147/2021 di conversione, con modificazioni, del DL n. 118/2021, recante “*misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia*”

in vigore dal 15 novembre 2021

Indice

	Attivazione della procedura	<i>pag. 1</i>		Il concordato semplificato	<i>pag. 7</i>
	La piattaforma telematica nazionale	<i>pag. 2</i>		Misure protettive	<i>pag. 8</i>
	L'istanza dell'imprenditore	<i>pag. 3</i>		Gestione dell'impresa durante le trattative	<i>pag. 9</i>
	Il ruolo dell'esperto	<i>pag. 4</i>		Autorizzazione del tribunale e rinegoziazione dei contratti	<i>pag. 10</i>
	Doveri delle parti	<i>pag. 5</i>		Conclusione delle trattative	<i>pag. 11</i>
	I grandi creditori	<i>pag. 6</i>		Misure premiali	<i>pag. 12</i>



Presupposti ed avvio della procedura

- ▶ Procedura volontaria
- ▶ Probabilità della crisi o dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico – finanziario
- ▶ Prognosi di risanamento dell'impresa
- ▶ Istanza dell'imprenditore alla Camera di Commercio per la nomina di un esperto indipendente



La piattaforma telematica nazionale: un aiuto alle PMI

(www.composizionenegoziata.camcom.it)

- ▶ Istituzione di una piattaforma a favore delle PMI presso il sito della Camera di commercio di riferimento
- ▶ Due sezioni: una pubblica informativa, l'altra privata, riservata alle domande degli imprenditori
- ▶ Sezione pubblica informativa - contenuto:
 - i) indicazioni operative per redigere il piano di risanamento
 - ii) test di verifica del risanamento
 - iii) protocollo della negoziazione
- ▶ Sezione riservata agli imprenditori per presentare l'istanza e seguire la procedura



L'istanza dell'imprenditore

- ▶ L'istanza di nomina dell'esperto dev'essere presentata attraverso la piattaforma telematica e contenere:
- i bilanci degli ultimi tre esercizi
 - una relazione, chiara e sintetica, sull'attività dell'impresa corredata di un piano finanziario per i successivi sei mesi e delle relative iniziative industriali
 - l'elenco dei creditori, l'indicazione dei crediti e delle garanzie rilasciate
 - una dichiarazione sulla pendenza di istanze di fallimento/dichiarazioni d'insolvenza
 - il certificato dei debiti tributari e contributivi
 - la situazione debitoria verso l'esattoria (Agenzia Entrate-Riscossione)
 - le informazioni presenti nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia



L'esperto: il professionista della crisi

- ▶ Ruolo centrale dell'esperto chiamato a raggiungere un accordo con i creditori
- ▶ Elenchi regionali degli esperti tenuti dalla CCIAA
- ▶ L'esperto è un avvocato/commercialista/esperto contabile con esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa
- ▶ L'esperto deve essere:
 - i) indipendente
 - ii) imparziale
 - iii) riservato
- ▶ L'esperto ha 180 giorni di tempo per risolvere la crisi dell'impresa, prorogabili una volta su richiesta delle parti o per consentire al tribunale di concedere le autorizzazioni richieste. Al termine dell'incarico, l'esperto redige una relazione finale



Le trattative

- ▶ L'esperto convoca subito l'imprenditore per valutare le prospettive di risanamento: se sono concrete, convoca le parti e stabilisce un calendario di lavoro; se non lo sono, lo comunica alla CCIAA che provvede all'archiviazione
- ▶ L'imprenditore dev'essere trasparente verso l'esperto, i creditori e gli interessati
- ▶ L'imprenditore deve gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare l'interesse dei creditori

Tutti, imprenditore e parti interessate, devono comportarsi lealmente con spirito positivo, rispettando l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore

Banche, intermediari, loro mandatari e cessionari dei loro crediti verso l'imprenditore devono partecipare alle trattative in modo attivo ed informato

Le parti devono riscontrare le proposte e le richieste dell'esperto con risposte tempestive e motivate



I grandi creditori

- ▶ Banche, intermediari finanziari, loro mandatari e cessionari devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato
- ▶ Devono contemperare i propri interessi con quelli dell'impresa, formulando proposte concrete
- ▶ Devono intervenire tempestivamente e motivare ogni richiesta
- ▶ Durante le trattative, non possono revocare gli affidamenti bancari concessi all'imprenditore



Il concordato semplificato

- ▶ Quale che sia l'esito delle trattative, positivo o negativo, nei 60 giorni dal deposito della relazione finale dell'esperto, l'imprenditore può presentare al Tribunale domanda di concordato per cessione dei beni unitamente ad un piano di liquidazione ed ai documenti previsti per il concordato preventivo
- ▶ I creditori non votano sul concordato: l'imprenditore chiede direttamente l'omologazione al Tribunale
- ▶ Il Tribunale, acquisito il parere dell'esperto sulla liquidazione e le garanzie offerte, nomina un ausiliario, informa della proposta i creditori e fissa l'udienza per l'omologazione
- ▶ Il Tribunale, assunti gli eventuali mezzi istruttori, omologa con il concordato dopo aver verificato la legittimità della procedura e la fattibilità del piano, se ritiene che la proposta sia più conveniente della liquidazione fallimentare
- ▶ Il decreto del Tribunale è reclamabile in Corte d'appello; a sua volta, il decreto della Corte d'appello è ricorribile per cassazione



Misure protettive del patrimonio dell'impresa

- ▶ Sono misure che si chiedono con l'istanza di nomina dell'esperto o con una successiva istanza
- ▶ L'istanza è pubblicata nel registro delle imprese, insieme all'accettazione dell'esperto. Lo stesso giorno l'imprenditore presenta ricorso al Tribunale per la conferma/modifica delle misure protettive e per l'adozione delle misure cautelari necessarie per condurre le trattative
- ▶ Il Tribunale stabilisce la durata delle misure: da 30 a 120 giorni, prorogabili a 240
- ▶ Dalla data della pubblicazione non può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento o dello stato d'insolvenza
- ▶ Da quella data i creditori:
 - non possono acquisire diritti di prelazione senza il consenso dell'imprenditore
 - non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'impresa
- ▶ Le misure protettive non riguardano i crediti dei lavoratori e non impediscono i pagamenti
- ▶ I creditori interessati dalle misure protettive non possono rifiutare l'adempimento o causare la risoluzione dei contratti pendenti, né modificarne le parti essenziali per il solo fatto di vantare crediti anteriori non soddisfatti verso l'imprenditore



Gestione dell'impresa durante le trattative

- ▶ La gestione - ordinaria e straordinaria - dell'impresa rimane all'imprenditore
- ▶ Gli atti di straordinaria amministrazione ed i pagamenti rilevanti, incoerenti rispetto alle trattative o pregiudizievoli verso i creditori, devono essere comunicati all'esperto, che ne farà adeguata segnalazione, se contrario
- ▶ L'esperto non si sostituisce all'imprenditore, ma contribuisce a rafforzare la sua credibilità verso i creditori e le altre parti interessate



Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti

- ▶ Il Tribunale, su richiesta dell'imprenditore, può autorizzarlo a:
 1. contrarre finanziamenti prededucibili;
 2. contrarre finanziamenti dai soci prededucibili;
 3. trasferire l'azienda o uno o più rami.

- ▶ Se ritenuto necessario, l'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica o ad esecuzione differita diventati eccessivamente onerosi a causa dell'emergenza sanitaria covid-19

- ▶ In caso di disaccordo, il Tribunale può rideterminare equamente le condizioni dei contratti per il periodo strettamente necessario, per garantire la continuità aziendale



Conclusione delle trattative

- ▶ Individuata la soluzione più idonea per superare la crisi dell'impresa, le parti possono concludere:
 - un contratto con uno o più creditori che assicuri la continuità aziendale per almeno due anni, con le misure premiali previste alla pagina n. 12
 - una convenzione di moratoria prevista dal (nuovo) art. 182-*octies*, l. fall.
 - un accordo sottoscritto, che produca gli stessi effetti del piano di risanamento previsto dall'art. 67, c. 3, lett. d), l. fall., senza l'attestazione, ma previo assenso dell'esperto
- ▶ L'imprenditore può inoltre domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex artt. 182-bis/septies/novies*, l. fall
- ▶ In alternativa, l'imprenditore può:
 - predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'art. 67 cit, questa volta con l'attestazione
 - domandare il concordato semplificato per liquidazione del patrimonio



Misure premiali fiscali

- ▶ **Interessi**: dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative, gli interessi sui debiti tributari sono ridotti alla misura legale (art. 1284 c.c.)
- ▶ **Sanzioni**: sono ridotte al minimo se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza per la composizione negoziata
- ▶ **Interessi e sanzioni**: se sorti/e prima del deposito dell'istanza sono ridotti/e della metà
- ▶ **Rateazione**: in caso di accordo con i creditori, ad eccezione della convenzione di moratoria, l'Agenzia delle Entrate concede un piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute a titolo di imposte sul reddito/ritenute alla fonte/iva/irap ed accessori.

NN.B.B Se successivamente interviene dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni devono essere corrisposti senza riduzioni